



Comune di CURSI

Provincia di LECCE

**REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LA  
CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE  
FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL  
DLGS. N. 50/2016"**

(approvato con deliberazione della G.C. n. .... del .....)

## **INDICE**

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Soggetti interessati
- Art. 3 – Funzioni e attività oggetto degli incentivi
- Art. 4 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta
- Art. 5 – Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti
- Art. 6 – Compatibilità e limiti di impiego
- Art. 7 – Formazione professionale e strumentazione
- Art. 8 – Approvazione e proprietà degli elaborati
- Art. 9 – Costituzione del fondo
- Art. 10 – Criteri di ripartizione del fondo
- Art. 11 – Erogazione delle somme
- Art. 12 – Coefficienti di riduzione
- Art. 13 – Quantificazione e liquidazione dell'incentivo
- Art. 14 – Orario di lavoro e spese accessorie
- Art. 15 – Applicazione
- Art. 16 – Norme di rinvio
- Art. 17 – Entrata in vigore e abrogazioni

## **REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016"**

### **Articolo 1**

*(Oggetto e finalità)*

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

### **Articolo 2**

*(Soggetti interessati)*

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
  - il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  - i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

### **Articolo 3**

*(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)*

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
  - b) valutazione preventiva dei progetti;
  - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
  - d) esecuzione dei contratti pubblici;
  - e) responsabile unico del procedimento;
  - f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
  - g) direzione dell'esecuzione;
  - h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
  - i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

#### **Articolo 4**

*(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)*

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
  - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
  - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
  - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
  - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati.

#### **Articolo 5**

*(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)*

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla

Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.
5. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.
6. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

## **Articolo 6**

### *(Compatibilità e limiti di impiego)*

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità la struttura finanziaria fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

## **Articolo 7**

### *(Formazione professionale e strumentazione)*

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, la Stazione Appaltante:

- promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
  - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i responsabili coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

### **Articolo 8**

*(Approvazione e proprietà degli elaborati)*

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

### **Articolo 9**

*(Costituzione del fondo)*

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
- a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
  - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
    - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
    - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

- per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
  5. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

<b>Classi di importo dei Lavori</b>	<b>Percentuale da applicare</b>
fino a euro 1.000.000	2,00%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 2.000.000	1,95%
oltre euro 2.000.000 e fino a euro 5.225.000	1,90%
oltre euro 5.225.000 e fino a euro 10.000.000	1,80%
oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,60%
oltre euro 25.000.000	1,00%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

<b>Classi di importo dei Servizi o delle Forniture</b>	<b>Percentuale da applicare</b>
fino a euro 500.000,00	2,00%
oltre euro 500.000,00:	
- per la parte fino a euro 500.000,00	2,00%
- per la parte oltre euro 500.000,00	1,50%

6. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.
7. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
8. La misura del fondo può essere maggiorata fino a un massimo del 0,20% di quella relativa alla corrispondente classe di importo nei seguenti casi:
  - lavori di importo superiore a euro 15.000.000,00 caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche;

- servizi e forniture di importo superiore a euro 500.000,00 caratterizzate da: interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.
9. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.
  10. Le somme necessarie per la costituzione e accantonamento del fondo incentivi per funzioni tecniche fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture e sono pertanto previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura.

### **Articolo 10**

#### *(Criteri di ripartizione del fondo)*

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
  - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
  - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
  - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.
3. In caso di coincidenza di funzioni tecniche e giuridico-amministrative in capo allo stesso soggetto, si cumulano le percentuali relative alle singole funzioni. In caso di mancata assegnazione di funzioni tecniche o giuridico-amministrative le stesse si intendono direttamente assorbite dal responsabile unico del procedimento.
4. Le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale dipendente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Ente, ovvero prive del positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati costituiscono economie di bilancio.

### **Articolo 11**

#### *(Erogazione delle somme)*

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di

quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

## **Articolo 12**

*(Coefficienti di riduzione)*

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, rimangono nel fondo di cui all'articolo 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

## **Articolo 13**

*(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)*

1. La liquidazione del fondo incentivante è disposta dal Responsabile del Settore/Servizio, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai componenti del gruppo di lavoro e/o struttura stabile a supporto del RUP. Tale verifica avviene sulla base delle indicazioni del responsabile unico del procedimento in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.

L'erogazione del compenso per appalti di lavori, servizi e forniture viene effettuata nel seguente modo:

a) all'Aggiudicazione del Contratto:

- nella misura del 100% della quota complessiva per l'attività di programmazione della spesa per investimenti;
- nella misura del 100% della quota complessiva per l'attività di verifica preventiva del progetto;
- nella misura del 100% della quota complessiva per l'attività di affidamento;

b) all'Approvazione dei SAL d'intervento:

- nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente all'importo di avanzamento, per l'attività di direzione dei lavori;

c) all'Approvazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione ovvero della verifica di conformità:

- nella misura restante del 100%, della quota complessiva per l'attività di direzione dei lavori;
- nella misura del 100%, della quota complessiva per l'attività di collaudo ovvero di certificatore della regolare esecuzione;
- nella misura del 100%, della quota complessiva per l'attività di esecuzione.

Nel caso in cui ricorrano contemporaneamente più condizioni indicate alle lettere a), b) e c), i compensi saranno erogati in unica soluzione, nella misura del 100% per tutte le attività espletate.

Il pagamento degli importi relativi all'incentivo per funzioni tecniche dovrà essere effettuato entro 30 giorni successivi alla regolare liquidazione dello stesso.

La liquidazione dell'incentivo di cui al presente regolamento può essere effettuata anche dal Responsabile del Settore/Servizio, qualora lo stesso Responsabile sia beneficiario dell'incentivo di che trattasi, visto che tale attività consta in una mera applicazione del presente regolamento, con esclusione di ogni qualsivoglia discrezionalità.

#### **Articolo 14**

*(Orario di lavoro e spese accessorie)*

1. Le attività svolte dai componenti del gruppo di lavoro verranno espletate durante il normale orario di servizio; le spese necessarie per la riproduzione e l'esecuzione di elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo di materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
2. Qualora le attività che danno diritto alla percezione dell'incentivo per funzioni tecniche, venissero svolte anche occasionalmente fuori dall'orario ordinario di servizio, le stesse non comporteranno il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

#### **Articolo 15**

*(Applicazione)*

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

#### **Articolo 16**

*(Norme di rinvio)*

1. La modifica di disposti normativi e disposizioni legislative vigenti, o comunque l'emanazione di regolamenti, pareri o linee guida modificative e/o integrative che incidessero sulle disposizioni del presente regolamento implicheranno la loro immediata applicazione, fino all'adeguamento del presente Regolamento.

### **Articolo 17**

*(Entrata in vigore e abrogazioni)*

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata la precedente disciplina approvata fatto salvo quanto previsto all'articolo 15.

**(TABELLA 1):**

***Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori***

<b>FUNZIONE AFFIDATA</b>	<b>Fase Programmazione 2%</b>	<b>Fase verifica 25%</b>	<b>Fase affidamento 28%</b>	<b>Fase esecuzione 45%</b>	<b>Totale 100%</b>
Responsabile della programmazione	2%				2%
Responsabile del procedimento		7%	10,5%	17,5%	35%
Verificatore progettazione		13%			13%
Validazione del Progetto a base di gara (sino ad €1 mln)		5%			5%
Direzione dei lavori* (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)				10,0%	10,0%
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione**				2,0%	2,0%
Collaboratori tecnici ***			7,5%	10,5%	18%
Collaboratori giuridico-amministrativi ****			10%	5%	15%
<p>* In caso di presenza di ulteriore figure rispetto al Direttore dei lavori, la percentuale è così ripartita: Direttore dei lavori 50%; Direttore operativo 30%; Ispettore di cantiere 20%.</p> <p>** Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 2% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico. Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.</p> <p>*** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure. In assenza dei predetti soggetti le singole attività si intendono assorbite dal RUP.</p>					

**(TABELLA 2):**

***Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni***

<b>FUNZIONE AFFIDATA</b>	<b>Fase programmazione 5%</b>	<b>Fase affidamento 25%</b>	<b>Fase esecuzione 70%</b>	<b>Tot. per fasi</b>
Responsabile della programmazione	3%			3%
Responsabile del procedimento		10%	15%	25%
Direttore dell'esecuzione			30%	30%
Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione			10%	10%
Collaboratori tecnici **	1%	5%	8%	14%
Collaboratori giuridico-amministrativi **	1%	10%	7%	18%
<b><i>Totale</i></b>				<b><i>100%</i></b>
<b><i>** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure. In assenza dei predetti soggetti le singole attività si intendono assorbite dal RUP.</i></b>				